

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 MAGGIO 1981, n.322
MODIFICATO dal DPR 759 del 1985**

Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

015 ARTE CULTURA E SCIENZA - 019 RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA (TUTELA COSTITUZIONALE)

115 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - 016 CORTE DI CASSAZIONE

PD: S0044162

URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1981-05-21;322

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' art.87 della costituzione;

Udito il parere del consiglio di stato;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Decreta:

ART.1.

Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.

ART.2.

L'utenza del servizio è concessa dal Ministro di grazia e giustizia su istanza della parte interessata.

ART.3.

Il Ministro di grazia e giustizia, o su delega del Ministro il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, provvede alla concessione di cui all'articolo precedente mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.

ART.4.

L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:

Categoria A: aziende di stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;

Categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;

Categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.

ART.5.

Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro di grazia e giustizia può sempre revocare totalmente o parzialmente la concessione per ragioni di interesse pubblico.

ART.6.

La convenzione ha la durata di un anno.

In mancanza di disdetta da parte del Ministero di grazia e giustizia o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.

Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

ART.7.

L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro.

Le spese di acquisto o di locazione del terminale e della stampante nonché quelle del collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

ART.8.

Il Ministero di grazia e giustizia ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca. Ha altresì il diritto di estendere, migliorare o cancellare le banche di dati e di aggiungerne di nuove nonché di modificare il sistema di ricerca.

Nessuna responsabilità può derivare all'amministrazione di grazia e giustizia per le variazioni suddette.

ART.9.

È consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

È vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro.

La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della corte di cassazione.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

ART.10.

Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero di grazia e giustizia è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonché per le eventuali sospensioni del servizio.

ART.11.

L'utenza del servizio è concessa dietro il pagamento di un canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione.

L'importo del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni singola categoria di utenza di cui all'art. 4, è così stabilito:

Lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria A;

Lire unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria B;

Lire duemilioneisecentomila, per quelli della categoria C.

Le suddette misure potranno essere revisionate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo del canone è corrisposto in unica soluzione e anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione tesoreria provinciale dello stato competente per

territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall' art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Le modalità di accesso agli archivi e i parametri relativi al numero dei caratteri in output e dei minuti di collegamento, sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al precedente quarto comma.

(Nota: l'art. è stato sostituito dall'art. 1 del DPR 759/1985)

ART. 12.

Oltre all'ordinaria concessione in abbonamento, di cui alle precedenti disposizioni, è consentita la concessione con fatturazione delle ricerche effettivamente eseguite, anch'esse con durata annuale tacitamente rinnovabile e con eguale obbligo di cauzione. La misura del canone annuo di ammissione a tale tipo di utenza, da versare anticipatamente e con le stesse modalità di cui al precedente art. 11, è stabilita in lire duecentomila; al termine dell'anno convenzionato ed entro quindici giorni dalla comunicazione di apposita fattura, l'utente dovrà inoltre versare l'importo delle ricerche eseguite nel corso dell'anno. Detto importo è calcolato sommando i costi unitari dei minuti di collegamento e dei caratteri in output, determinati secondo i parametri stabiliti nell'apposito decreto interministeriale di cui al quinto comma dell'art. 11.

Anche la rinnovazione tacita della concessione con fatturazione comporta l'operatività, a decorrere dalla data iniziale dell'ulteriore periodo di utenza, delle nuove condizioni eventualmente introdotte nel frattempo ai sensi dell'art. 11.

(Nota: l'art. è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del DPR 759/1985)

ART. 13.

L'utente, che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario o con fatturazione.

Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento, rispettivamente, di un solo canone di abbonamento o di ammissione al servizio, per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede. In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato, per le concessioni con fatturazione, ai fini del relativo addebito; e per le concessioni in abbonamento, ai fini di fatturare le eventuali eccedenze al limite massimo di utilizzazione del servizio coperto dal canone di abbonamento.

(Nota: l'art. è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del DPR 759/1985)

ART. 14.

Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione, osservando le modalità stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento, il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output.

Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, che fisserà anche la data di attivazione del servizio medesimo, fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che già ne

fruiscono.

Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal Centro elettronico di documentazione della cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalità di cui all'art. 11, comma quarto. Tale misura potrà essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11.

(Nota: l'art. è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del DPR 759/1985)

ART. 15.

Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie a e b dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purchè su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio.

I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete.

La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.

(Nota: l'art. è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del DPR 759/1985;
l'ultimo comma è stato inserito dall'art. 5 del DPR 195 del 2004)

ART. 16.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro il servizio di fatturazione e di esazione dei canoni potrà essere affidato a privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Nota: l'art. è stato rinumerato dall'art. 2, comma 2, del DPR 759/1985)

DATO A ROMA, ADDÌ 21 MAGGIO 1981

PERTINI

FORLANI - SARTI -

REVIGLIO - ANDREATTA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: DARIDA

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 24 GIUGNO 1981

ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N.34, FOGLIO N.2